

**Decreto legge 14 aprile 2003, n. 73 convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 10 giugno 2003 "Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità".**

Il decreto dispone che le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'art. 38 della legge n. 448/2001, pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003, concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, e dell'assegno di maternità di base ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*).

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2003, n. 32268 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".**

Il decreto autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 476 dipendenti dalla T.F.S. Tecno Field Services S.p.A., per il periodo 27.01.2003 – 26.07.2003.

L'INPS eroga la prestazione ai lavoratori interessati e verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi, nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 aprile 2003 "Modifiche alle procedure di vendita degli immobili trasferiti ai sensi della legge n. 410/2001".**

Il decreto apporta modifiche all'allegato 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato in data 18 dicembre 2001 e stabilisce per gli immobili disponibili liberi, già offerti in vendita una prima volta in asta e non aggiudicati alla data del 15 aprile 2003, un'ulteriore passaggio in asta ad un prezzo base pari al prezzo di mercato degli immobili.

Diversamente, per gli immobili disponibili, per i quali non sia stato esercitato il diritto di opzione ovvero si siano verificate decadenze dal diritto medesimo, il prezzo base per la seconda asta è pari al 50% del prezzo di mercato degli immobili.

Infine, per gli immobili disponibili, per i quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto o per quelli ad uso non abitativo, il prezzo base per la seconda asta è pari al 70% del prezzo di mercato degli immobili.

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3280 "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia".**

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3281 "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Abruzzo".**

Entrambe le ordinanze prevedono le medesime disposizioni per fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi.

**Art. 6.**

Dispone che, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti e soci – lavoratori dipendenti e non – delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci – lavoratori dipendenti e non – delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, con decorrenza dalla data degli eventi e comunque non oltre il 30 giugno 2003, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché l'assegno per nucleo familiare ove spettante. Tale indennità è riconosciuta, anche, nella misura dell'80% della media dei compensi denunciati per l'anno 2002, ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciati all'INAIL entro il 23 gennaio 2003.

L'indennità sopraindicata è riconosciuta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.

Le indennità vengono corrisposte dall'INPS, secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi calamitosi della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le stesse indennità di cui sopra.

Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei comuni interessati, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'INPS lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002 ai fini del riconoscimento dell'indennità suddetta, dell'assegno per nucleo familiare e della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

L'INPS può, inoltre, corrispondere un'indennità pari all'80% delle retribuzioni in godimento ai lavoratori residenti nei comuni interessati, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Si precisa che i contributi di cui sopra non sono cumulabili tra loro né con quelli eventualmente disposti dal commissario delegato.

*Art. 7.*

Prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2003, dei pagamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorici.

La riscossione dei predetti contributi avverrà, senza aggravio di sanzioni, mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.

Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni incentivate, nei comuni interessati, con esclusione dei soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, c. 1, n. 4, del codice civile, sono prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale scadenza.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 "Atto di indirizzo concernente il controllo ed il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003".**

Al fine di poter garantire un efficace coordinamento dell'azione amministrativa ed un maggiore controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, le Amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti territoriali, dovranno contenere, nel primo semestre dell'anno, l'assunzione di impegni ed i pagamenti, entro il 50% delle dotazioni dei bilanci di previsione, ad eccezione di quelle relative a spese non suscettibili di frazionamento.

Nel caso si verifichi uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per il 2003 nel documento di programmazione economica, il Ministro dell'economia e delle finanze disporrà con proprio decreto, anticipato da una dettagliata relazione al Parlamento che dia conto, tra l'altro, dell'entità del suddetto scostamento, la limitazione, per l'esercizio in corso, all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento. Nel decreto, di cui sopra, si potrà altresì disporre la riduzione delle spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici non territoriali.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2003 "Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003".**

Il decreto provvede alla ripartizione, tra INPS, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, comuni e Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003. Di tale somma, pari a euro 1.716.555.931, vengono destinati all'INPS euro 678.279.253.

**Decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".**

Il decreto apporta alcuni correttivi, per lo più di natura formale, al decreto legislativo n. 151/2001:

- L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità previste dall'art. 1 del decreto legge n. 663/1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/1980, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
- Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito di cessazione dell'attività dell'azienda. L'inosservanza delle disposizioni suddette è punita con sanzione amministrativa (art. 54, c. 8) senza possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi della legge n. 689/1981.
- Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335/1995, l'estensione della tutela della maternità avviene nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo sulla base di una disciplina regolamentare che dovrà essere concertata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze; nella fase transitoria si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 aprile 2002.
- Alle lavoratrici autonome è esteso il diritto al congedo parentale, compresi i relativi trattamenti economici e previdenziali, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino; tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

- Anche le libere professioniste possono beneficiare della speciale indennità di maternità erogata dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza purché attestino di non beneficiare delle altre indennità previste al Capo III (congedo di maternità), X (disposizioni speciali relative a rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni, personale militare, lavoro stagionale, lavoro a tempo parziale, lavoro a domicilio, lavoro domestico, lavoro in agricoltura, collaborazioni coordinate e continuative, attività socialmente utili) e XI (indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole), del testo unico n. 151/2001.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli italiani nel mondo 12 maggio 2003 "Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le determinazioni del livello di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, 448".**

Il presente decreto stabilisce che, per ciascun Paese estero, il livello di reddito equivalente al reddito di cui all'art. 38, c. 1, della legge n. 448/2001 (*Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati*), è pari al prodotto di 516,46 euro per i coefficienti indicati per ciascun Paese.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli italiani nel mondo 12 maggio 2003 "Attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti la determinazione delle certificazioni reddituali".**

I redditi prodotti all'estero che sono rilevanti per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche sono

valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali facendo riferimento alle seguenti tipologie di reddito:

- redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi a carattere assistenziale.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 maggio 2003, n. 32389 "Proroga del trattamento di mobilità già autorizzato sulla base del decreto n. 30955 del 18 aprile 2002".**

Il decreto dispone, ai sensi dell'art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, la proroga, fino al 31 dicembre 2003, del trattamento di mobilità, in favore di 406 lavoratori già fruitori del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2002, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 30955 del 18 aprile 2002.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, indicate nel decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni dandone riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2003" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2003).**

Il comunicato trasmette, con allegato, le retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli, per l'anno 2003, determinate con decreto direttoriale del 19 maggio 2003.



**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 maggio 2003, n. 32410 "Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche".**

Il decreto proroga, ai sensi dell'art. 41, c. 1, della legge 289/2002, nel limite massimo di 82.500.000 euro, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del trattamento di integrazione salariale.

La misura del suddetto trattamento è ridotta del 20%.

L'INPS eroga il trattamento predetto a condizione che i lavoratori interessati partecipino al processo di riqualificazione e ricollocamento di Italia Lavoro S.p.a..

L'INPS è tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 maggio 2003, n. 32411 "Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità, per l'anno 2003 in favore delle imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti".**

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2003, per le imprese esercenti attività commerciali con organico superiore a cinquanta addetti.

Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2003.

La misura dei suddetti trattamenti è ridotta del 20%.

Il limite di spesa è di complessivi 30.241.876 euro ed è compito dell'INPS comunicare periodicamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 maggio 2003, n. 32412 "Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del trattamento".**

Il decreto autorizza, nel limite di spesa di 6.100.000 euro, una proroga, fino al 31 dicembre 2003, per l'accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende già beneficiarie del trattamento in questione, ai sensi del decreto legge n. 510/1996 convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996 e dell'art. 41 della legge n. 289/2002.

L'erogazione del trattamento di cui sopra è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

E' prorogato, altresì, fino alla data del 31 dicembre 2003, il trattamento di mobilità per i lavoratori che già ne beneficiavano ai sensi del decreto-legge n. 393/1997 e successive modificazioni, nel limite di spesa di 5.112.923,30 euro.

La misura dei trattamenti è ridotta del 20%.

L'INPS è tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 maggio 2003, n. 32413 "Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità, per l'anno 2003, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza".**

Il decreto autorizza, ai sensi dell' art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2003, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.

Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2003.

La misura dei suddetti trattamenti è ridotta del 20%.

Il limite di spesa è di complessivi 20.591.770 euro ed è compito dell'INPS comunicare periodicamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 maggio 2003, n. 32414 "Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2003 per i lavoratori delle compagnie portuali".**

Il decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, la proroga, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21 della legge n. 84/1994 ancorché divenuti dipendenti e/o soci lavoratori dell'impresa di cui all'art. 17 della suddetta legge o dell'Agenzia di cui al medesimo art., c. 5, come sostituito dalla legge n. 186/2000.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

L'INPS eroga la prestazione ed è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo della somma allo scopo stanziata, pari a euro 12.380.936, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione dandone riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
"Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione"** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003).

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con i decreti ministeriali n. 32308, n. 32309 e n. 32310 del 9 maggio 2003, per un periodo massimo di 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate:

- nell'area del comune di Castelvoturno (Caserta), per le attività indicate dal decreto n. 32324 del 9 maggio 2003, per il periodo 18 ottobre 2001 - 17 gennaio 2004;
- nell'area del comune di Buonabitacolo (Salerno) per le attività indicate dal decreto n. 32325 del 9 maggio 2003, per il periodo 2 febbraio 2001 - 1° maggio 2003;
- nell'area del comune di Cosenza per le attività indicate dal decreto n. 32326 del 9 maggio 2003 per il periodo 28 giugno 2002 - 27 settembre 2004.

**Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2003 "Erogazione dei contributi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'INPS per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle aziende esercenti trasporto pubblico locale".**

A seguito delle disposizioni previste dall'art. 9, c. 1, della legge n. 472/1999, relative alla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, in attesa di una nuova definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a loro carico, viene autorizzato, per l'anno finanziario 2003, il pagamento della somma di euro 3.826.601,32 a favore dell'INPS, quale rimborso delle minori entrate, corrisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 6 giugno 2003 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello stato per l'anno 2003".**

Il decreto fissa, per l'anno 2003, a 19.500 unità il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo.

**Provvedimento della Banca d'Italia 6 giugno 2003 " Riduzione del tasso ufficiale di riferimento".**

A decorrere dal 9 giugno 2003 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dal 2,50 al 2,00%.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 16 giugno 2003 "Modalità di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas".**

Il decreto autorizza alla prosecuzione contributiva volontaria i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private del gas che, a causa delle operazioni di separazione societaria dovute al decreto legislativo n. 164/2000 ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso.

Tale autorizzazione è concessa in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria e se l'assicurato può far valere i requisiti di effettiva contribuzione nel Fondo previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 584/1997.

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 giugno 2003, n. 32534 "Concessione del trattamento CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato; concessione del trattamento CIGS e mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative di cui al Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli operanti nel settore appalti delle Ferrovie dello Stato, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970".**

Il presente decreto autorizza, ai sensi dell' art. 41, c. 1, della legge n. 289/2002, in deroga della normativa vigente in materia e comunque

non oltre il 31 dicembre 2003, la concessione, per un numero massimo di 600 unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato coinvolte nel cambio di appalto di cui all'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono, altresì, ammessi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, per il periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2003 e per un numero massimo di 150 unità, i soci lavoratori dipendenti dalle cooperative portabagagli, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970.

Il limite di spesa è di 13.000.000 euro ed è compito dell'INPS comunicare periodicamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa.

**Decreto legge 24 giugno 2003, n. 143 convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n. 212 "Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A."**

Con il presente atto normativo si è disposta, tra l'altro, la riapertura dei termini per le sanatorie fiscali provvedendo così a regolarizzare la situazione di incertezza conseguente alla mancata conversione in legge del decreto n. 59 del 7 aprile 2003, relativo alla "Proroga dei termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari".

Tra gli interventi più significativi:

- proroga al 16 ottobre 2003 i termini fissati dagli articoli 8 e 9 della legge n. 289/2002 (*Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi e Definizione automatica per gli anni pregressi*);

- proroga al 16 ottobre 2003 i termini relativi alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge 289/2002 (*Definizione agevolata per le imposte di registro, ipotecarie, catastali, su successioni, donazioni e INVIM*);
- stabilisce che, relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, effettuate entro il 30 settembre 2003 (artt. 6, 6-bis e 6-quater del decreto legge 282/2002 convertito con modifiche nella legge 21 febbraio 2003, n. 27), è dovuto il 2,5% dell'importo dichiarato. E' stata, quindi, soppressa la previsione di un'aliquota differenziata a seconda della data in cui si concludono le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione. E' stato, inoltre, prorogato al 31 luglio 2003 il termine entro il quale è possibile effettuare gratuitamente le operazioni di rimpatrio di attività finanziarie precedentemente regolarizzate.

*Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2003 "Rideterminazione dei termini connessi ai nuovi termini delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212", si sono stabiliti gli ulteriori termini correlati alle proroghe suddette.*

**Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 giugno 2003, n. 32579 "Trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia".**

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 32558 del 26 giugno 2003, con decorrenza 15 febbraio 2002, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Castelnuovo Cilento (Sa) per le attività indicate dal decreto in parola.